

[Condividi](#)

Riepilogo Ripresa adempimenti e versamenti sospesi Inail aggiornato al DL 34/2020				
 <p>Ripresa entro il 16/09/2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1° rata entro il 16/09/2020, la 2° entro il 16/10/2020, la 3° entro il 16/11/2020, la 4° entro il 16/12/2020</p>				
1	2	3	4	5
<p>Soggetti con PAT attiva alla data del 23/2/2020 nei Comuni individuati nell'all.1 al DPCM del 1/3/2020 (art.5 DL 9/2020)</p> <p>➤ Sospensione adempimenti (dichiarazioni retributive 2019 e domanda riduzione tasso per prevenzione) e versamenti: dal 23/2/2020 al 30/4/2020</p>	<p>Soggetti con PAT attiva alla data del 2/3/2020 indicati all'art.61 co. 2, lettere a) - t) del DL 18/2020 conv. L. 27/2020</p> <p>➤ Sospensione adempimenti (dichiarazioni retributive 2019 e domanda riduzione tasso per prevenzione) e versamenti: dal 2/3/2020 al 30/4/2020</p>	<p>Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con PAT attiva alla data del 2/3/2020 (art.61 co. 5 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020)</p> <p>➤ Sospensione adempimenti (dichiarazioni retributive 2019 e domanda riduzione tasso per prevenzione) e versamenti: dal 2/3/2020 al 30/6/2020</p>	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 con PAT attiva alla data dell'8 marzo 2020 (art. 62, co. 2, lettera c) del DL 18/2020 conv. L. 27/2020)</p> <p>➤ Sospensione versamenti: dall'8/3/2020 al 31/3/2020</p>	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, con diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art.18,co.1-2, DL 23/2020)</p> <p>➤ Sospensione versamenti: mesi di aprile e/o maggio 2020</p>
<p>➤ N° Rif. F24: 999186 999187 rateale</p> <p>➤ Adempimenti: già effettuati</p> <p>➤ Rate L.389/89 in scad. da 23.2 a 30.4.2020: entro 16.9.2020</p>	<p>➤ N° Rif. F24: 999188 999189 rateale</p> <p>➤ Adempimenti: già effettuati</p> <p>➤ Rate L.389/89 e sisma 2016 in scad. da 2.3 a 30.4.2020: entro 16.9.2020</p>	<p>➤ N° Rif. F24: 999184 999185 rateale</p> <p>➤ Adempimenti: dal 1° al 16/9/2020</p> <p>➤ Rate L.389/89 e sisma 2016 in scad. da 2.3 a 30.6.2020: entro 16.9.2020</p>	<p>➤ N° Rif. F24: 999190 999191 rateale</p> <p>➤ Rate L.389/89 e sisma 2016 in scad. da 8.3 a 31.3.2020: entro 16.9.2020</p>	<p>➤ N° Rif. F24: 999192 999193 rateale</p> <p>➤ Rate L.389/89 e rate sisma 2016 in scad. a aprile e/o maggio 2020 o a aprile e maggio 2020: entro 16.9.2020</p>

Con [circolare Inail n. 23 del 27 maggio 2020](#) fornite istruzioni in merito alla riscossione dei premi assicurativi, alla ripresa degli adempimenti e al Durc.

Nel documento chiarito che versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

I suddetti termini si applicano a tutti i regimi di sospensione tranne che per le imprese del settore florovivaistico per le quali la ripresa dei pagamenti deve



essere effettuata in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di luglio 2020.

Resta prorogata la validità fino al 15 giugno 2020 dei documenti unici di regolarità contributiva che riportano come “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.

Attraverso la funzione “Consultazione” presente nel servizio online, pertanto, oltre ai Durc *online* in corso di validità, sono disponibili quelli con scadenza di validità nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020.

Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020, invece, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016.

[Link al testo della circolare Inail n. 23 del 27 maggio 2020](#), con oggetto: «*Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria e di documento unico di regolarità contributiva. Istruzioni operative*».